



Holding di famiglia

Strumento di gestione del passaggio generazionale dell'azienda

Milano, 18 luglio 2023

Dott. Comm. Domenico Santoro

L'imprenditore ha due esigenze:

1. l'azienda resti di proprietà della famiglia
2. Al comando dell'azienda ci siano persone competenti, anche non appartenenti alla famiglia

Con la holding di famiglia si garantisce continuità familiare ed efficienza dell'impresa

La holding di famiglia è uno strumento molto usato per attuare il passaggio generazionale dell'azienda. Esso si attua mediante la costituzione di una holding dopo aver conferito le partecipazioni detenute dall'imprenditore, ovvero dell'azienda operativa in una Newco.



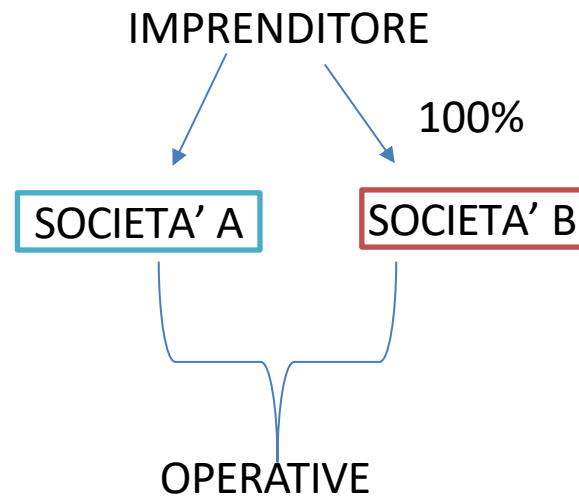
Il capo famiglia spesso detiene la maggioranza delle quote di partecipazione della holding e quindi anche il controllo delle società operative da essa partecipate



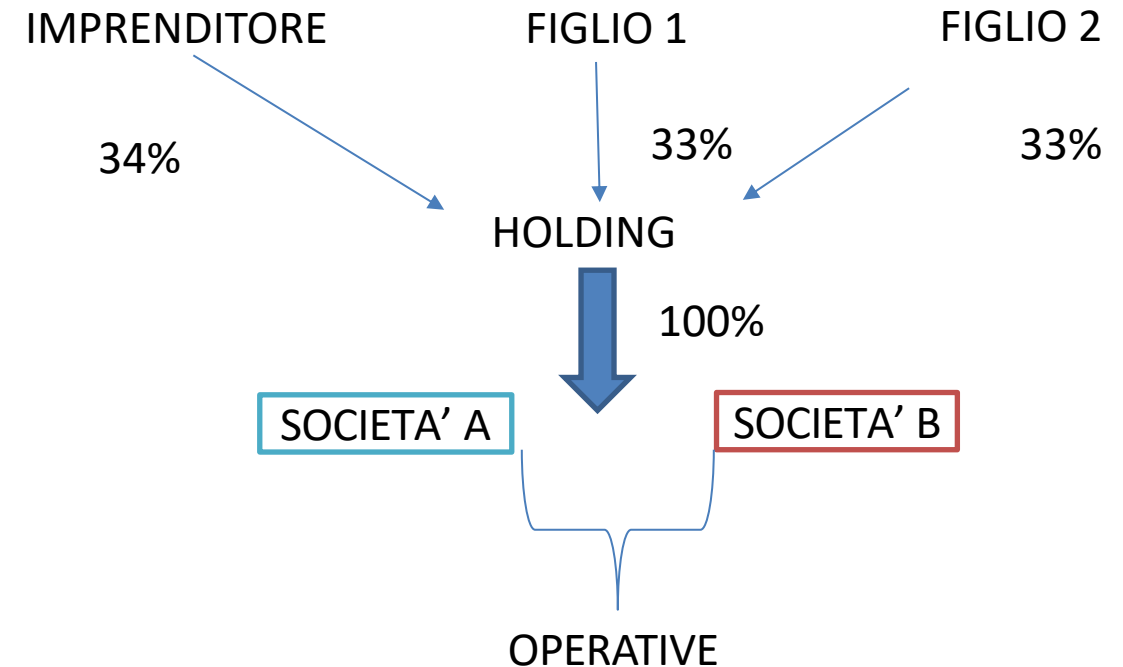
Ne derivano vantaggi sia sotto l'aspetto relativo alla gestione dei rapporti familiari sia sotto l'aspetto economico - amministrativo

Holding quale strumento di passaggio generazionale

SITUAZIONE ANTE HOLDING



SITUAZIONE POST HOLDING



SEPARAZIONE NUDA PROPRIETA' E USUFRUTTO

Donando ai figli la **nuda proprietà** delle quote azionarie, l'imprenditore, mantiene presso di sé il **diritto di usufrutto** delle stesse azioni.

Il padre conserva i diritti gestori sulle azienda

La donazione della sola nuda proprietà permette di ottenere una base imponibile inferiore rispetto al trasferimento dell'intera proprietà delle azioni.

Il valore delle quote o azioni è stabilito in riferimento al patrimonio netto contabile e non al valore corrente di quest'ultimo

In questo modo potrebbe non superarsi la franchigia di cui alla disciplina sulla imposta di successione (art. 2, comma 48, d.l. 262/2006), rendendo, pertanto, l'operazione esente dalla stessa imposta.

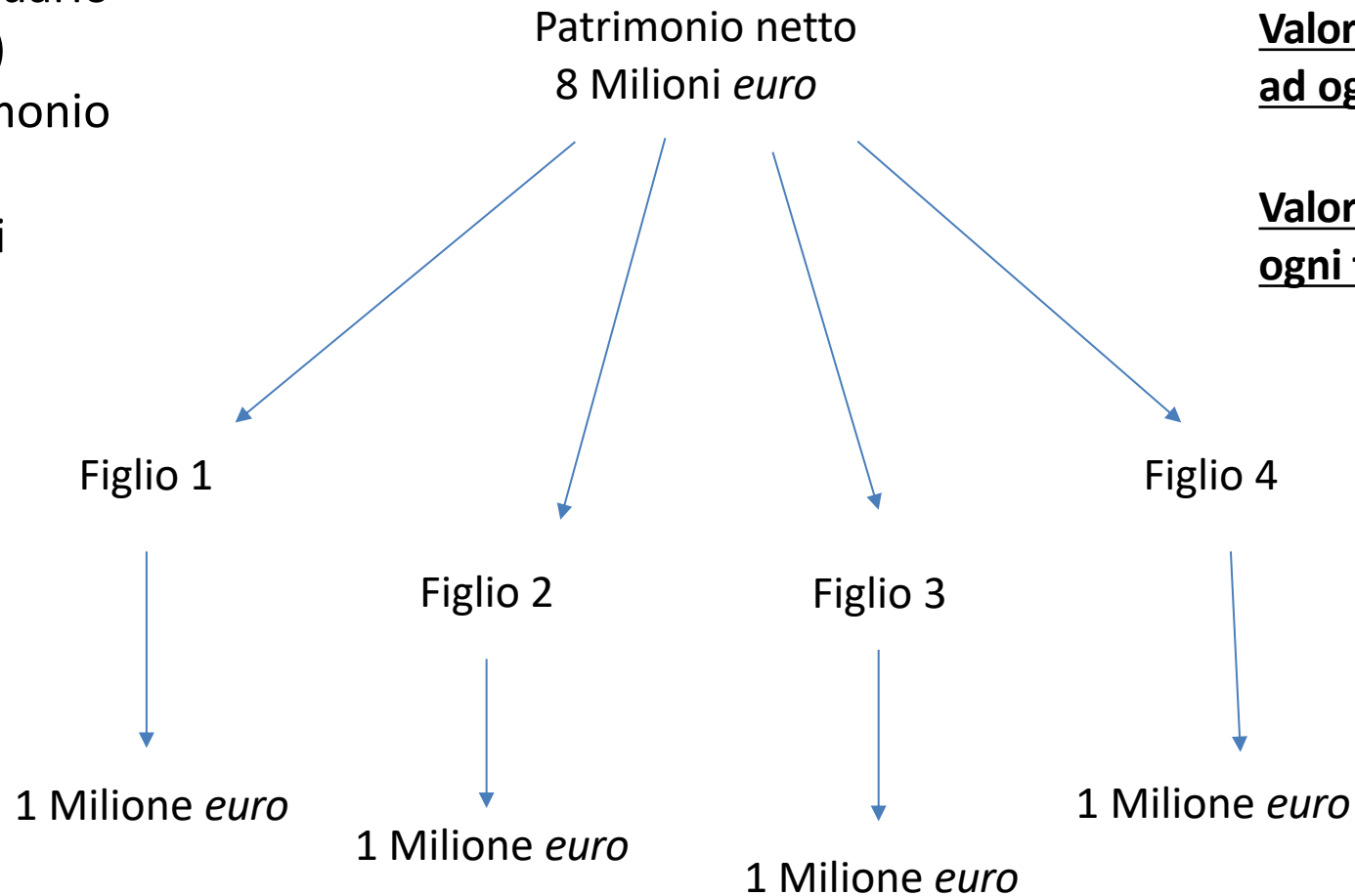
Variabili :

- Età dell'usufruttuario (capo famiglia)
- Entità del patrimonio netto
- Numero di figli

Età usufruttuario: 65 anni

Valore intera proprietà attribuita ad ogni figlio: 2 Milioni di *euro*

Valore nuda proprietà attribuita ad ogni figlio: 1 Milione di *euro*



- Consentono di stabilire *ex ante* le regole che orientano le scelte e le decisioni del fondatore, consentendo di prevenire eventuali conflitti tra soci/eredi.
- Nella sua definizione è necessario considerare alcuni aspetti (organigramma delle partecipazioni, soci, dimensioni, familiari che lavorano in azienda, grado di coinvolgimento dei familiari)
- Dovrebbero essere revisionati periodicamente(ogni 3 o 5 anni)

I patti di famiglia – Art. 768 bis c.c.

- Contratto con cui l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte l'azienda o le proprie quote ad uno o più discendenti;
- il contratto deve essere concluso nel rispetto delle disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie (art. 768 *bis* e ss. del c.c.);
- deve essere redatto per atto pubblico;
- partecipazione necessaria di tutti i legittimari;
- coloro che ricevono l'azienda o le partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto con una somma di denaro, ovvero dei beni in natura, che corrispondano alle quote che gli artt. 536 e ss. c.c. riservano loro in qualità di legittimari;
- I legittimari possono rinunciarvi in tutto o in parte;
- le assegnazioni ricevute non possono più essere oggetto di collazione o riduzione.

Art. 3, comma 4 ter d.lgs. 346/1990

I trasferimenti, effettuati tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni **non sono soggetti all'imposta**.

In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

- **Il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.**
- Tale beneficio si applica a condizione che: **gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.**

Laddove non si rientri nelle categorie sopra descritte, ovvero si decada dal beneficio⁽²⁾, si seguono le regole comuni in materia di successione o donazione:

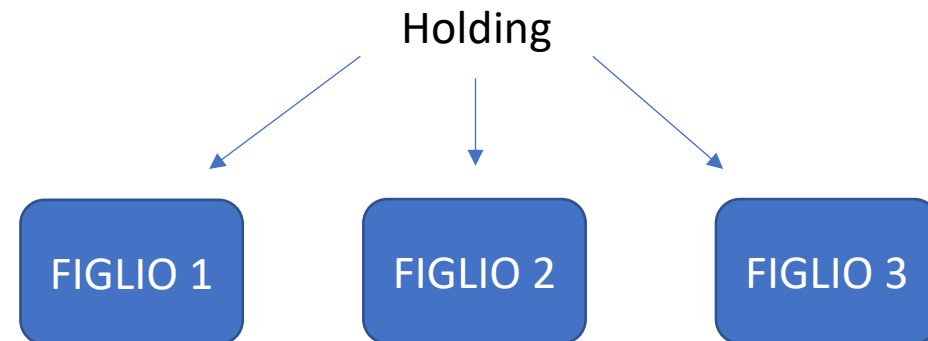
Franchigia di 1 milione di euro per ogni erede da valutarsi sul valore del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società al netto delle passività (art. 16, comma 1 lett. *b*), d.lgs. 346/1990) al momento dell'apertura della successione o della donazione.

(2) Nel caso di decadenza dal beneficio per mancato rispetto delle condizioni sono previste, oltre al pagamento dell'imposta in misura ordinaria, anche la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 d.lgs 471/1997, nonché gli interessi di mora.

Patto di famiglia mediante il conferimento di quote di partecipazione della holding – Ipotesi 1

Con la stipula del patto di famiglia potrebbe ipotizzarsi di trasferire ai legittimari le quote di partecipazione di una holding appositamente creata, attribuendo al/ai legittimario/i designato/i il **diritto di usufrutto** sulle azioni della holding ed agli altri la **nuda proprietà** delle stesse azioni.

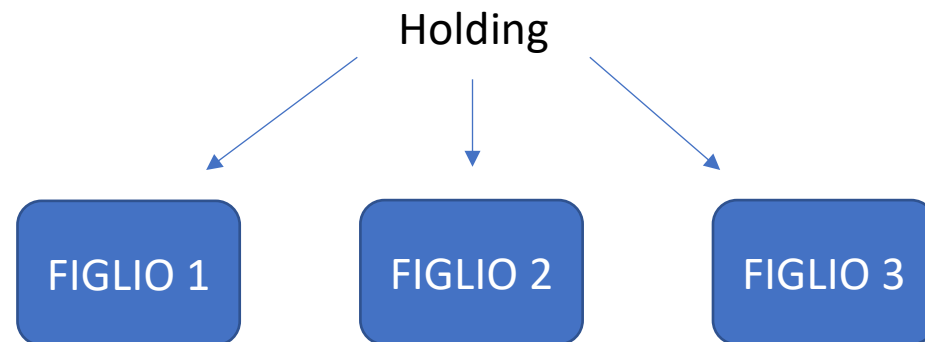
La ripartizione tra i soggetti legittimari **deve rispettare** le garanzie previste dalle disposizioni in tema di patti di famiglia e, più in particolare, il disposto di cui agli **artt. 536 e ss. c.c. in materia di diritti riservati ai legittimari**.



Patto di famiglia mediante il conferimento di quote di partecipazione della holding – Ipotesi 2

Con la stipula del patto di famiglia potrebbe, altresì, ipotizzarsi di trasferire a tutti i legittimari le medesime quote di partecipazione della holding appositamente creata, attribuendo al/ai legittimario/i designato/i il diritto di esercitare il **voto plurimo** nelle riunioni assembleari, così da garantire in capo a questi l'effettiva gestione della società.

La ripartizione tra i soggetti legittimari **deve rispettare** le garanzie previste dalle disposizioni in tema di patti di famiglia e, più in particolare, il disposto di cui agli **artt. 536 e ss. c.c. in materia di diritti riservati ai legittimari**.



Attribuzione al legittimario/i designato/i del diritto di esercitare il **voto plurimo fino al massimo di 3 voti**;

Attribuzione ai legittimari di azioni **senza diritto di voto**/con diritto di voto limitato/diritto di voto subordinato, **fino al massimo del 50% del capitale sociale**;

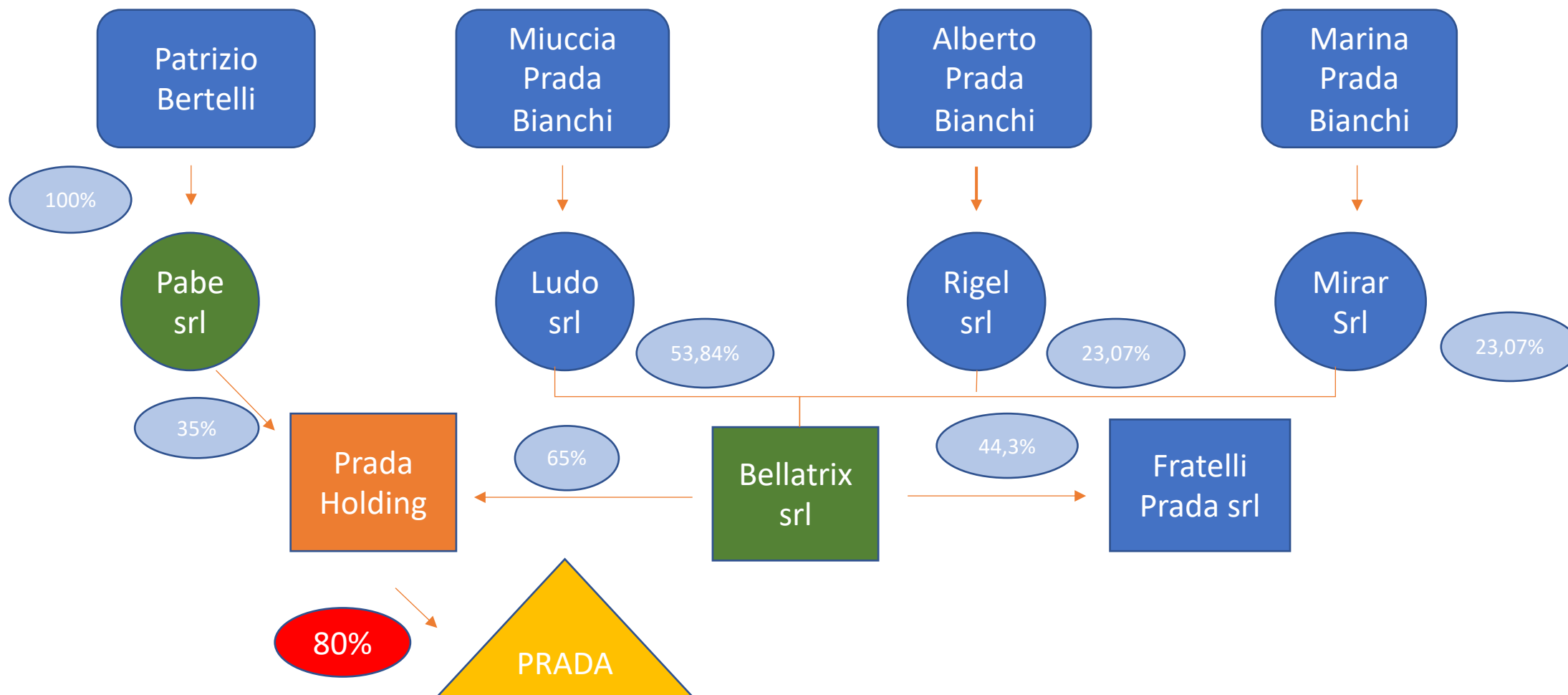
L'attribuzione delle azioni e del loro peso in Assemblea dipende da molteplici variabili quali ad es.: numero dei legittimari; numero dei legittimati designati e non; particolari compiti o attribuzioni, etc...

Questo meccanismo potrebbe permettere di rispettare agevolmente le garanzie previste dalle disposizioni in tema di **patti di famiglia** e, più in particolare, il disposto di cui agli **artt. 536 e ss. in materia di diritti riservati ai legittimari**.

L'atto costitutivo della S.r.l. può **derogare**, per tutte o alcune decisioni di competenza dei soci, **al principio di proporzionalità**;

Ciò può avvenire con clausole che attribuiscono a taluni soci particolari diritti che comportano una «maggiorazione» del diritto di voto.

Queste clausole danno luogo a «particolari diritti» ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. e possono essere introdotte, modificate o soppresse, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, solo con il consenso di tutti i soci.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Società tra avvocati Law Deal
S.a.s.
P.IVA 11210800964



Via Bastioni di Porta Nuova, 21
20121 Milano
Italia



Piazza del Popolo, 18
00187 Roma
Italia



info@lawdeal.it



lawdeal@pec.it